



Prot. 148

Catania, 28 gennaio 2021

Ai Sigg.ri Dirigenti e  
Ai Sigg. R.U.P.  
delle Stazioni Appaltanti della Provincia di Catania  
ELENCO ALLEGATO

Ai Sigg.ri Dirigenti e ai Sigg. R.U.P.  
degli Enti

Città Metropolitana di Catania  
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Comuni della Provincia di Catania  
Loro sedi - indirizzi PEC

Ufficio del Genio Civile di Catania  
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania  
soprict@certmail.regione.sicilia.it

e, per conoscenza:

Ordine degli Architetti PPC di Catania  
ordinearchitetticatania@archiworldpec.it

Collegio dei Geometri e GL di Catania  
collegio.catania@geopec.it

Ordine Regionale dei Geologi  
info@pecgeologidisicilia.it

**Oggetto:** note sugli oneri aggiuntivi scaturenti ai coordinatori per la sicurezza inerenti il contrasto della diffusione del virus covid-19 in cantiere.

Spett.Le Ente/Amministrazione,

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, in riferimento al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI, del 24.04.2020, ha formulato le seguenti note per chiarire alcuni aspetti in merito ai compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed in fase di esecuzione (CSE) in relazione all'applicazione del suddetto protocollo ed alle relative spettanze professionali.

Le necessarie integrazioni al PSC per l'applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19, proprio non potendosi individuare il rischio da COVID-19 come un rischio specifico del cantiere e non essendo competenza del Coordinatore trattare il rischio biologico generico, devono essere trattate come appendice al PSC e non come aggiornamento del PSC stesso.

Compito del Coordinatore deve essere quello di riportare le procedure già emanate nell'apposito allegato al PSC rendendole attuabili nello specifico cantiere alla luce dei rischi specifici già individuati per il cantiere stesso. Sarà, poi, compito del CSE vigilare sull'esistenza di specifiche procedure all'interno del POS la cui attuazione non può che essere controllata e sotto la responsabilità del datore di lavoro, anche per il tramite delle figure professionali individuate o incaricate all'interno dell'organizzazione aziendale (preposto).

In maniera del tutto analoga spetta al CSE non la verifica e/o il controllo dell'attuazione delle singole procedure ma la vigilanza sull'esistenza delle singole procedure delle cui attuazioni, anche in linea con l'art. 2087 del codice civile, sarà responsabile il datore di lavoro anche per il tramite del direttore di cantiere o del preposto.


Si ritiene che il Coordinatore, al fine di ottemperare a quanto previsto dal suddetto PROTOCOLLO *"Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi"* ha il compito di valutare quali possano essere le somme necessarie per l'attuazione delle misure anticontagio all'interno del cantiere producendo un elaborato che però diversifichi, per quanto sopra esposto, tali somme dai costi per la sicurezza: l'elaborato già nella sua denominazione – ad esempio *"costi delle misure anti contagio"* – potrebbe dare evidenza di tale distinguo.

***Per la determinazione degli oneri e costi della sicurezza si ricorda l'importanza dell'applicazione dei contenuti delle LINEE DI INDIRIZZO SICUREZZA E SALUTE NEI CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE IN EMERGENZA COVID-19 – Prime indicazioni operative - 20/121/CR8ter-a/C4 pubblicata il 18.06.2020.***

In ottemperanza a quanto previsto dal PROTOCOLLO, si segnala, ai committenti pubblici e privati, che nelle sue premesse *"Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi"* con i *"costi delle misure anticontagio"* ai quali devono essere aggiunti gli onorari spettanti al Coordinatore chiamato a svolgere una integrazione dell'attività non certo ipotizzabile al momento dell'affidamento dell'incarico. **L'attuazione delle misure anticontagio, ma ancor più le attività propedeutiche poste in capo al Coordinatore, in analogia a quanto previsto dal D.M. 143 del 2016, sono da compensarsi nella misura del 25% dell'onorario contrattualizzato per la prestazione di CSE per "Adeguamento del Piano e del Fascicolo".**

L'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario  
dell'Ordine Ingegneri CT  
ing. Giuseppe Marano



Il Presidente  
dell'Ordine Ingegneri CT  
ing. Giuseppe Platania

